

CIRCOLARE N. 46/2025

Parma, 29 luglio 2025

SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

MASSIMO DELLI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it

Oggetto: novità fiscali 2025 Fringe Benefit Auto. (riferimento legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 48, legge n. 207/2024), circolare Agenzia delle Entrate n. 10/2025 del 03/07/2025).

1. Nuova Disciplina in vigore dall'01/01/2025.

A partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli (autoveicoli, motocicli, ciclomotori) di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dalla stessa data, il valore del fringe benefit è determinato in modo forfettario.

Il calcolo avviene assumendo una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. L'importo corrispondente è calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, pubblicato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Da tale importo vanno detratte le somme eventualmente trattenute al dipendente.

Le percentuali da applicare sul costo chilometrico convenzionale sono le seguenti, differenziate in base alla tipologia di veicolo:

- **50%** per la generalità dei veicoli.
- **10%** per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
- **20%** per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Affinché la nuova disciplina sia applicabile, i veicoli devono soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti, a partire dal 1° gennaio 2025:

- Siano stati immatricolati dal 1° gennaio 2025.
- Siano stati concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025. Il momento rilevante per la stipula è la sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente.
- Siano stati consegnati al dipendente dal 1° gennaio 2025.

2. Disciplina Transitoria e Regimi Precedenti

Per garantire una transizione graduale e nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità, sono state previste specifiche discipline per i veicoli che non rientrano immediatamente nel nuovo regime:

- Contratti stipulati fino al 30 giugno 2020:
 - Per i veicoli ancora in uso con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2019. Il fringe benefit è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinato sulla base del costo chilometrico ACI.
- Contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024:

- Ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 **dicembre 2024**, continua ad applicarsi (fino alla naturale scadenza dei contratti) il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.
- Le percentuali per la determinazione forfetaria del reddito di lavoro dipendente, in base alle emissioni di CO₂, sono:
 - **25%** per emissioni fino a 60 g/km di CO₂.
 - **30%** per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km.
 - **50%** per emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km (a decorrere dal 2021).
 - **60%** per emissioni superiori a 190 g/km (a decorrere dal 2021).
- **Periodo Transitorio Specifico (ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025):**
 - Per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo (ovvero consegnati) ai dipendenti tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025, continua ad applicarsi la disciplina in vigore al 31 dicembre 2024.
 - Questa estensione è valida a condizione che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto.
 - **Importante:** vige il principio del "favor rei". Se un veicolo che rientra in questa casistica transitoria (ordinato entro il 2024, consegnato nel primo semestre 2025) dovesse rientrare nella tipologia di veicoli che, in base alle nuove regole 2025, godono di percentuali di agevolazione più elevate (ad esempio, veicoli elettrici o ibridi plug-in), l'Agenzia delle Entrate ritiene che sia applicabile la disciplina più favorevole introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.
Esempio: per un veicolo elettrico ordinato il 20/12/2024 e immatricolato e consegnato a gennaio 2025, il calcolo del valore del fringe benefit potrà essere fatto utilizzando la normativa in vigore dall'01/01/2025 di cui al punto 1 della presente circolare.

3. Criterio di Tassazione Basato sul "Valore Normale"

Al di fuori delle ipotesi forfetarie sopra illustrate, la quantificazione del fringe benefit derivante dall'uso promiscuo di veicoli aziendali segue il criterio generale del "valore normale". In questo caso, il benefit sarà valorizzato fiscalmente solo per la parte riferibile all'uso privato del veicolo, scorporando l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro. Questo criterio trova applicazione, ad esempio, se un veicolo è stato ordinato entro il 31 dicembre 2024, il contratto stipulato nel 2024, ma l'immatricolazione e la consegna al dipendente avvengono a partire da luglio 2025. In tale circostanza, non si applicano né la disciplina transitoria (in quanto l'immatricolazione e la consegna non avvengono entro il 31 dicembre 2024), né la seconda parte della disciplina transitoria (in quanto la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025).

4. Proroga del Contratto e Riassegnazione del Veicolo

- **Proroga del contratto:** se un contratto di concessione in uso promiscuo viene meramente prorogato, senza novazioni, si continuerà ad applicare la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario, fino alla naturale scadenza della proroga stessa.
- **Riassegnazione del veicolo a un altro dipendente:** in caso di riassegnazione del veicolo a un nuovo dipendente con un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile deve essere individuata in base alle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.
 - Se il veicolo era già in uso promiscuo al 31 dicembre 2024 (e immatricolato dal 1° luglio 2020), e la consegna al nuovo dipendente avviene entro il 30 giugno 2025 (con ordine effettuato entro il 31 dicembre 2024), si applica la disciplina transitoria (quella vigente al 31 dicembre 2024).
 - Se la riassegnazione comporta la consegna del veicolo dopo il 30 giugno 2025, si applica il criterio generale del "valore normale".
 - Se il veicolo riassegnato è stato immatricolato dal 1° gennaio 2025 e i requisiti della nuova disciplina (immatricolazione, stipula del nuovo contratto con il diverso dipendente, e consegna) si sono tutti verificati a partire dal 1° gennaio 2025, si applica la nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportarvi nell'applicazione di queste nuove disposizioni.

Cordiali saluti

Paolo Percalli
Marta Vitali
Francesca Santini
Massimo Delli